

AREA PERSONALE DEL COMPARTO

ACCORDO AZIENDALE PER LA DEFINIZIONE DI MISURE VOLTE A REMUNERARE LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DI RADIOLOGIA MEDICA – SETTORI DI R.M. E T.A.C..

Il giorno 19 ottobre 2005 presso i locali della sede legale della Direzione Generale ha avuto luogo l'incontro tra le Delegazioni trattanti – aziendale e sindacale.

Al termine dell'incontro le parti hanno definito il testo dell'accordo che segue, sottoscritto in data odierna.

Le parti tenuto conto della necessità di ottimizzare l'offerta delle prestazioni sanitarie e garantire la salvaguardia di elevati standard assistenziali, prendono atto che l'Azienda si impegna a ricercare tutte le possibili soluzioni al fine di garantire prioritariamente tale ottimizzazione attraverso l'assunzione del necessario personale.

L'Azienda si impegna altresì ad attivare, entro la vigenza dell'accordo, tutte le iniziative di formazione necessarie ad assicurare l'utilizzo delle cosiddette "tecnologie pesanti".

CONCORDANO CHE

L'Azienda riscontrata la necessità di erogare prestazioni aggiuntive sulla base delle condizioni di cui al presente accordo le acquisirà dal proprio personale.

Situazioni in cui viene riconosciuta

Il ricorso a prestazioni aggiuntive potrà avvenire per il personale tecnico, infermieristico, OSS, amministrativo di radiologia medica, a partire dai Settori di R.M. e T.A.C. - per garantire il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla Regione Emilia Romagna, e la piena utilizzazione delle tecnologie in dotazione per garantire il miglior e più tempestivo servizio possibile ai cittadini ed ottimizzare gli investimenti effettuati.

Modalità di riconoscimento

La richiesta di acquisire prestazioni aggiuntive dovrà essere formulata dalla Direzione di Presidio, su proposta del responsabile del SIT e dell'area professionale Diagnostica per immagini, alla Direzione Aziendale per l'autorizzazione.

Nella richiesta dovranno essere definite:

- le caratteristiche dell'attività da svolgere;
- il numero di ore settimanali aggiuntive e la modalità di effettuazione;
- identificazione dei giorni/turni da coprire con prestazioni aggiuntive;
- numero di operatori disponibili.

A tal fine le Rappresentanze Sindacali saranno informate preventivamente del piano operativo delle prestazioni aggiuntive di cui al presente accordo ed informate successivamente con cadenza bimestrale della situazione del Dipartimento di diagnostica per immagini.

Tali prestazioni sono eseguite sotto la responsabilità del coordinatore e dell'ufficio Infermieristico. Questi ultimi avranno anche cura di non farle rientrare nella normale articolazione oraria.

Aventi diritto

Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive, esclusivamente su base volontaria, il personale tecnico- infermieristico, OSS ed amministrativi esplicitamente individuato sulla base delle modalità organizzative definite dalla Direzione di Presidio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- b. essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente.

Il personale disponibile a svolgere prestazioni aggiuntive dovrà comunicare la propria disponibilità al coordinatore dell'unità operativa di appartenenza.

Modalità di effettuazione

Ogni turno aggiuntivo dovrà avere una articolazione oraria di 6 ore per dipendente interessato, salvo diverso accordo/disponibilità con il dipendente per turni inferiori.

Modalità di pagamento

L'Azienda riconoscerà per le prestazioni aggiuntive la seguente retribuzione oraria:

- €45,00 lordi per i tecnici di radiologia e gli infermieri professionali;
- €35,00 lordi per il personale amministrativo e OSS,

considerata l'eccedenza rispetto alle 38 ore settimanali e ferma restando la franchigia di 2 ore sulle ore eccedenti le 36 e fino alle 38, le due ore di franchigia sono remunerate come ore di straordinario. Le ore di franchigia si applicano esclusivamente all'orario svolto settimanalmente.

Resta fermo il limite delle 48 ore settimanali medie di cui alla normativa sul rispetto dell'orario di lavoro.

Il pagamento delle prestazioni aggiuntive per il personale interessato avverrà con le stesse modalità della corresponsione delle variabili stipendiali.

Il personale disponibile ad effettuare prestazioni aggiuntive, potrà operare presso la propria sede di lavoro o in altre sedi dell'Azienda USL.

In tale ultimo caso, il dipendente va considerato, per il tragitto dalla sede di lavoro alla sede di effettuazione della prestazione aggiuntiva, in missione ai fini della tutela assicurativa ed infortunistica con rimborso delle spese di viaggio, ma con esclusione sia del tempo di viaggio nel computo dell'orario di lavoro, sia del trattamento economico di missione.

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente accordo sono da considerarsi come attività di servizio a tutti gli effetti e sono assimilate alla libera professione aziendale di cui all'art. 10 dell'atto per la disciplina della libera professione, deliberato con atto del Direttore Generale n. 274 del 17.12.2002.

Il contenuto del presente accordo verrà rivisto in sede di contratto collettivo integrativo aziendale, al fine di definire modalità condivise e più diffuse di applicazione dell'istituto, e comunque con una verifica da effettuarsi congiuntamente entro il 30 aprile 2006, in mancanza di tale verifica o di verifica positiva congiunta l'accordo si intende decaduto.

Gli oneri derivanti dal presente accordo sono a carico del bilancio aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DELL'AZIENDA

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE

Modena, **19 ottobre 2005**